



CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2026

Legge di Bilancio 2026 – Principali Novità

Gentile cliente,

inoltriamo le principali novità introdotte della Legge di Bilancio 2026.

INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2026

1. Modifica aliquota IRPEF (secondo scaglione) – commi 3-4	p.	2
2. Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi – comma 17	p.	2
3. Modifiche al regime forfettario – comma 27	p.	3
4. Plusvalenze su crypto-attività – commi 29-31	p.	3
5. Assegnazione agevolata di beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice – commi 35-41	p.	3
6. Tassazione IRES delle plusvalenze su beni strumentali – commi 42-43	p.	4
7. Affrancamento riserve in sospensione d'imposta – commi 44-45	p.	4
8. Modifica della tassazione sui dividendi e alcune tipologie di plusvalenza – commi 51-55	p.	4
9. Rottamazione-quinquies – commi 82-101	p.	5
10. Liquidazione IVA in caso di dichiarazione omessa – commi 111-115	p.	6
11. Compensazioni in presenza di debiti scaduti – comma 116	p.	7
12. Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – comma 144	p.	7
13. Credito di imposta Imprese Energivore - commi da 962 a 965	p.	7
14. Rifiinanziamento “NUOVA SABATINI” - comma 468	p.	7
15. Ritenuta d'acconto provvigioni Agenzie Viaggi - commi da 140 a 142	p.	8
16. Tassazione “BUONI PASTO” - comma 14	p.	8
17. Tassazione rinnovi contrattuali/premi di produttività - commi da 7 a 12	p.	8
18. Deducibilità versamenti previdenza complementare – commi 201-202	p.	10
19. Detrazione lavori edilizi - comma 22	p.	10

I

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



1. MODIFICA ALIQUOTA IRPEF (SECONDO SCAGLIONE) – COMMI 3-4

La prima misura di carattere fiscale presente nella Legge di Bilancio 2026 è quella che riduce l'aliquota del secondo scaglione IRPEF di due punti percentuali. Dal 2026 quindi l'IRPEF verrà applicata secondo i seguenti tre scaglioni:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 33% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
- 43% per redditi oltre i 50.001 euro

Tale modifica comporta un beneficio massimo in termini di minori imposte di 440 euro annui.

Si segnala che, per i contribuenti aventi reddito complessivo **superiore a 200 mila euro**, vengono ridotte di 440 euro alcune detrazioni (escluse quelle per spese sanitarie), neutralizzando quindi il beneficio derivante dalla modifica dell'aliquota IRPEF.

2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI – COMMA 17

A partire dal 2026, pur restando confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per il primo immobile concesso in locazione breve (cd. turistica) e del 26% per il secondo, si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti, con il conseguente obbligo di apertura della partita IVA ed i derivanti conseguenti obblighi contabili, dichiarativi, fiscali e contributivi.

Ne consegue che **il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta**; nel caso di destinazione di un numero superiore a due appartamenti l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, e pertanto non sarà più possibile applicare la cedolare secca, **sarà obbligatorio aprire la partita IVA e si dovranno rispettare i relativi obblighi contabili e dichiarativi**.

In base ai chiarimenti attualmente a disposizione, con il termine "appartamento" si intende qualsiasi unità immobiliare privata ad uso abitativo; pertanto, la locazione di una singola stanza (laddove gestita come unità indipendente di offerta sul mercato) rileva come unità intera al fine del computo della soglia.

Il nuovo quadro normativo impone pertanto un'attenta verifica delle unità destinate alla locazione breve; se in numero superiore a due dovrà infatti valutarsi se:

- a) ridurre l'offerta sul mercato per rimanere nella sfera privata, oppure
- b) optare per l'apertura della partita IVA, affrontando i relativi maggiori oneri amministrativi ma, in taluni casi, potendo anche accedere a una tassazione che risulta addirittura migliorativa, in particolare qualora si possa optare per il regime forfettario.





3. MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO – COMMA 27

Viene estesa anche all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario. Rimangono invariate le soglie reddituali di permanenza del regime e le cause ostative all'accesso dello stesso.

4. PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÀ – COMMI 29-31

La scorsa legge di bilancio ha già previsto l'incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle crypto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026: in luogo dell'aliquota del 26%, infatti, l'imposta sostitutiva sarà prelevata con l'aliquota del 33%.

Un'altra importante novità introdotta nel 2025, confermata anche per il 2026, è rappresentata dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 € che era operativa fino al 31 dicembre 2024.

La novità del 2026 riguarda l'introduzione di un regime speciale di tassazione per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoin" denominate in euro; ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di tali strumenti si applicherà infatti l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%.

Nessuna modifica viene invece prevista ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore delle crypto-attività, pari al 2 per mille del valore delle stesse, la quale è dovuta ove le crypto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se siano archiviate su chiavette, PC o smartphone.

5. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – COMMI 35-41

La legge di bilancio ripropone l'agevolazione che consente di assegnare o cedere in maniera agevolata i beni dell'impresa ai soci, nonché di trasformare le società commerciali in società semplici.

L'agevolazione si applica ai soci che erano iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 ovvero che si iscrivano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30 settembre 2026.

I beni agevolati sono:

- tutti gli immobili ad eccezione di quelli strumentali per destinazione o utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa;
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad esempio auto, natanti e aeromobili) non utilizzati nell'attività propria dell'impresa.





AMATI & PARTNERS

dottori commercialisti e revisori legali

La tassazione è la seguente:

- Se dall'assegnazione/cessione emergono plusvalenze, queste sono tassate all'8% (10,5% nel caso di società non operative).
- Se vengono annullate riserve in sospensione di imposta, è dovuta un'imposta pari al 13% delle riserve annullate.

Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; se invece sulla cessione è dovuta l'IVA non sono previste agevolazioni.

Le eventuali imposte sostitutive sulle plusvalenze e sull'annullamento di riserve in sospensione di imposta andranno versate per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

6. TASSAZIONE IRES DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI – COMMI 42-43

Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate (diverse da quelle che beneficiano della "participation exemption") **concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate**, venendo meno la possibilità di optare per la tassazione in 5 quote annuali.

Tale possibilità viene mantenuta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;

7. AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA – COMMI 44-45

Sono riaperti i termini per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%.

8. MODIFICA DELLA TASSAZIONE SUI DIVIDENDI E ALCUNE TIPOLOGIE DI PLUSVALENZA – COMMI 51-55

La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Fino al 31 dicembre 2025, infatti, è prevista l'esclusione dal reddito nella misura del 95% (o in misura variabile dal 60% al 41,86% se percepiti da società di persone) senza particolari condizioni.

A partire dal 1° gennaio 2026 la casistica sopra indicata sarà limitata alle situazioni in cui la partecipazione dalla quale derivano i dividendi sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale o, in alternativa, abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 €.

I medesimi requisiti sono altresì richiesti per beneficiare della detassazione in relazione alle plusvalenze

4

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



conseguite dal realizzo di partecipazioni e strumenti finanziari (c.d. participation exemption).

In mancanza dei requisiti, i proventi sopra indicati sono assoggettati a tassazione piena in capo al soggetto percettore.

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite a decorrere dalla medesima data.

Nulla cambia per le persone fisiche non imprenditori, le quali rimarranno incise, come già avviene nell'attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo.

9. ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – COMMI 82-101

È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli **carichi affidati** agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 **al 31 dicembre 2023** versando solamente le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per le procedure esecutive;
- notifica della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece le somme relative a:

- interessi e interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive;
- aggi dell'agente della riscossione.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure ratealmente nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, a partire dal 31 luglio 2026.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Per aderire, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore comunica di voler aderire alla procedura **entro il 30 aprile 2026**, fornendo apposita dichiarazione, da presentarsi anche in questo caso sul sito internet dell'agente della riscossione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di **54 rate**.

Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione

5

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

I debiti che possono essere oggetto di rottamazione:

- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni fiscali;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada, anche se in questo caso la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

È infatti possibile beneficiare del provvedimento limitatamente alle imposte dichiarate e non versate oppure per le maggiori imposte dovute in conseguenza dei controlli formali delle dichiarazioni.

Sono invece escluse dall'ambito applicativo della disposizione le maggiori imposte dovute a seguito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (si consideri ad esempio il caso dell'infedeltà della dichiarazione dei redditi in quanto il contribuente non ha dichiarato un reddito derivante da una locazione, oppure ha occultato un ricavo o un compenso percepito nell'esercizio della propria professione).

Possono rientrare nella rottamazione-quinquies anche i debiti inclusi in precedenti rottamazioni o procedure agevolative, in relazione alle quali si sia determinata l'inefficacia, ad esclusione di quelli inclusi nella rottamazione-quater qualora, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate.

È prevista la decadenza dai benefici in caso di omesso o insufficiente pagamento:

- dell'unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate (anche non consecutive) del piano (il mancato pagamento della prima rata, in caso di rateazione, non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
- dell'ultima rata del piano.

10. LIQUIDAZIONE IVA IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA – COMMI 111-115

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non verrà considerato il credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

6

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



11. COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI – COMMA 116

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite era di 100.000 euro).

12. RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI – COMMA 144

Viene previsto l’innalzamento dal 18% al 21% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni.

Si ricorda che ogni anno i contribuenti possono rivalutare i beni posseduti predisponendo una perizia giurata redatta da un professionista abilitato (non necessaria per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) e pagando l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni (negoziato e non)
- i terreni edificabili e con destinazione agricola
- posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al giuramento della perizia e al versamento dell’imposta sostitutiva.

13. CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - COMMI DA 962 A 965

In sede di approvazione è stato riconosciuto, a favore delle imprese rientranti nel 2025 negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale, c.d. “energivore”, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA), uno specifico credito d’imposta in relazione agli investimenti in beni materiali/immateriali nuovi strumentali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel 2025

14. RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” - COMMA 468

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.





15. RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI - COMMI DA 140 A 142

In sede di approvazione, è stato modificato il comma 5 dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova disposizione, a decorrere dall'1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% le provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti/terzi.

16. TASSAZIONE "BUONI PASTO" - COMMA 14

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei "buoni pasto" non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all'importo di € 8, se elettronici.

È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i "buoni pasto" elettronici, è **aumentato a € 10** il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

17. TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI/PREMI DI PRODUTTIVITÀ - COMMI DA 7 A 12

RINNOVI CONTRATTUALI

È confermato che, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000:

- gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026;
- in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026;

sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all'imposta sostitutiva del 5%.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della quale è applicabile soltanto nel 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:





- ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti);

per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente, a € 80.000.

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa è applicabile l'imposta sostitutiva dell'1% entro il limite di € 5.000.

SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI DIPENDENTI

Per il 2026 è confermato l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

- la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000;
- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto/in parte la retribuzione ordinaria;
- ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell'impresa.

In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che anche per il 2026 è applicabile l'art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti da tassazione per il 50% del loro ammontare.





18. DEDUCIBILITÀ VERSAMENTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – COMMI 201-202

La legge di bilancio per il 2026 prevede l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Considerando che il nuovo limite si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2026, si potranno apprezzare gli effetti per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

19. DETRAZIONE LAVORI EDILIZI - COMMA 22

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È confermata la riformulazione dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% (prima casa) ovvero 36%, (altri immobili) come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata la riformulazione dell'art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% (prima casa) ovvero 36% (altri immobili), come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

È confermata la riformulazione dell'art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% (prima casa) ovvero 36% (altri immobili) come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Va evidenziato che per gli interventi in esame aventi ad oggetto immobili colpiti da alcuni eventi sismici, al ricorrere di specifiche condizioni, per il 2026 è ora possibile fruire di uno specifico contributo.

“BONUS ARREDO”

È confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “Bonus arredo” di cui all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:

- nella misura del 50%;





AMATI & PARTNERS

dottori commercialisti e revisori legali

- considerando la spesa massima di € 5.000;
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall'1.1.2025.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 22 gennaio 2026

AMATI & PARTNERS STP SRL

11

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)